

Anno CXXXV - Numero 15

Roma, 15 agosto 2014

Pubblicato il 16 agosto 2014



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 5 maggio 2014 – Istituzione presso le Corti di appello della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari.....	Pag.	1
D.M. 27 maggio 2014 – Modifiche alle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali di Milano, Busto Arsizio e Lodi.....	»	3

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria..	Pag.	4
Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 posti di vice direttore informatico del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.....	»	4
Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.	»	5

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.....	Pag.	6
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio (con allegato A). . . .	»	9
Consiglio Nazionale dei Chimici - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.....	»	17

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina, previo conferimento di funzioni direttive superiori requirenti di legittimità.....	Pag.	22
Nomina, previo conferimento di funzioni direttive requirenti di primo grado.....	»	22
Conferme negli incarichi.....	»	22
Conferimento di funzioni giudicanti.....	»	22
Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruolo e conferme.....	»	22
Esito di ricorso.....	»	23
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.....	»	23
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.....	»	23
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.....	»	24
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità.....	»	26
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità.....	»	27

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Cessazioni dal servizio.....	Pag.	28
------------------------------	------	----

DEFUNTI

Magistrati.....	Pag.	41
-----------------	------	----

30-431100140815

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 5 maggio 2014 – Istituzione presso le Corti di appello della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario;

Visti in particolare gli articoli 62 e 63 del decreto legge innanzi citato, con i quali, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata istituita la nuova figura professionale del giudice ausiliario, fissando in complessive quattrocento unità la relativa dotazione organica;

Visto l'articolo 65 del medesimo provvedimento, che individua criteri e modalità cui attenersi per l'individuazione della pianta organica, ad esaurimento, della nuova figura giudicante;

Rilevato che, ai sensi della norma citata, la pianta organica dei giudici ausiliari deve essere determinata in funzione delle pendenze e delle scoperture di organico rilevate presso ciascuna corte di appello, entro il limite massimo di quaranta unità ciascuna;

Valutato che il limite individuato alla consistenza numerica dell'organico da assegnare alle singole corti di appello appare diretto ad evitare che l'intero contingente disponibile risulti assorbito per soddisfare le esigenze di un numero limitato di uffici e si configura, pertanto, come indice della volontà del legislatore di favorire una ripartizione delle risorse disponibili quanto più possibile diffusa tra le diverse strutture giudiziarie interessate;

Considerato che l'analisi statistica condotta in ordine ai procedimenti pendenti presso ciascuna corte di appello ha consentito di individuare carichi di lavoro estremamente eterogenei tra i diversi distretti, evidenziando per alcuni di essi una elevata incidenza delle materie escluse dalle attività rimesse alla competenza della nuova figura giudicante ai sensi del citato articolo 62, comma 2, del decreto legge 69/2103;

Valutato, peraltro, che l'attribuzione dei giudici ausiliari consente di realizzare il recupero e la destinazione ad altra attività giurisdizionale delle unità della magistratura ordinaria allo stato adette alla trattazione dei procedimenti di competenza della nuova figura giudicante;

Considerato, pertanto, che risulta corrispondente alle finalità sottese alla riforma includere negli elementi di valutazione, oltre ai procedimenti specificamente rimessi alla competenza del giudice ausiliario, anche il dato complessivo delle pendenze da smaltire presso i singoli uffici, nonché ulteriori elementi e parametri idonei a realizzare una ripartizione delle risorse disponibili funzionale rispetto alle esigenze complessive delle singole corti di appello, con particolare riferimento ai rispettivi bacini di utenza nonché all'assetto dimensionale delle relative piante organiche, attesa l'impossibilità di destinare alla formazione dei singoli collegi giudicanti più di un giudice ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del decreto legge 69/2103;

Ritenuto, pertanto, che il contingente di posti disponibile può essere ripartito, in misura proporzionale, in funzione di ciascuno dei parametri in precedenza indicati, procedendo, all'esito, alla elaborazione di una media aritmetica delle relative risultanze entro i limiti dei posti attribuibili ai singoli uffici ai sensi del già citato articolo 65 del decreto legge 69/2103;

Considerato inoltre che, per espressa previsione normativa, la determinazione dell'organico dei giudici ausiliari deve essere operata tenendo conto anche della percentuale di copertura del personale giudicante riscontrata nell'ambito delle piante organiche dei singoli uffici e che, a tal fine, si è preliminarmente provveduto alla elaborazione di una media pluriennale delle presenze effettive rilevate presso ogni corte di appello;

Valutato che la specificità del ruolo e la limitata competenza giurisdizionale rimessa alla nuova figura giudicante, tenuto conto anche dei menzionati vincoli di assegnazione, rendono opportuno riservare a quest'ultimo parametro carattere integrativo e sussidiario degli elementi già considerati;

Ritenuto, pertanto, che il contingente di posti non assegnato in applicazione della metodologia descritta, può essere distribuito, in conformità del dettato normativo, incrementando l'aumento medio in funzione della percentuale di copertura rilevata nei singoli uffici, con esclusione delle corti di appello per le quali risulta già conseguito il valore massimo previsto dall'articolo 65 in precedenza citato;

Considerato che, per le corti di appello articolate in sezioni distaccate, la ripartizione delle risorse aggiuntive disponibili tra la sede centrale e la rispettiva sede periferica, ferma restando l'unicità della dotazione, deve opportunamente tener conto delle attuali proporzioni riscontrate tra i relativi assetti organici complessivi;

Ritenuto pertanto che, nell'ambito del contingente di posti di giudice ausiliario assegnato in organico alle corti di appello di Cagliari, Lecce e Trento ai sensi della tabella allegata al presente decreto, il fabbisogno di personale necessario per far fronte alle specifiche esigenze delle rispettive articolazioni territoriali in Sassari, Taranto e Bolzano può essere individuato, rispettivamente, in tre, quattro e due unità;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 16 gennaio 2014;

Sentiti, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, i Consigli notarili distrettuali;

Rilevato che il Consiglio nazionale forense, interpellato con note del 21 gennaio e 10 marzo 2014, ha ritenuto di non fornire elementi di riscontro in ordine alla richiesta di parere e, pertanto, di non formulare alcuna osservazione in merito alla proposta formulata;

Decreta:

Articolo 1.

Presso ciascuna corte di appello è istituita la pianta organica, ad esaurimento, dei giudici ausiliari.

Articolo 2.

La consistenza numerica dei contingenti assegnati alle singole corti di appello è determinata dalla tabella allegata al presente decreto.

Roma, 5 maggio 2014

Il Ministro: ANDREA ORLANDO.

Registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014.

TABELLA

UFFICIO	PIANTA ORGANICA DEI GIUDICI AUSILIALI
CORTE DI APPELLO DI ANCONA	10
CORTE DI APPELLO DI BARI	20
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA	23
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA	13
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI	10
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA	6
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO	3
CORTE DI APPELLO DI CATANIA	16
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO	15
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE	19
CORTE DI APPELLO DI GENOVA	11
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA	10
CORTE DI APPELLO DI LECCE	16
CORTE DI APPELLO DI MESSINA	10
CORTE DI APPELLO DI MILANO	34
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	40
CORTE DI APPELLO DI PALERMO	17
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA	8
CORTE DI APPELLO DI POTENZA	6
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA	10
CORTE DI APPELLO DI ROMA	40
CORTE DI APPELLO DI SALERNO	11
CORTE DI APPELLO DI TORINO	19
CORTE DI APPELLO DI TRENTO	5
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE	6
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA	22
TOTALE	400

Visto, il Ministro della Giustizia.

D.M. 27 maggio 2014 – Modifiche alle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali di Milano, Busto Arsizio e Lodi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali per i minorenni, ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza ed ai tribunali ordinari;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2013, con il quale le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di primo grado interessati da variazioni del relativo assetto territoriale sono state rideterminate in funzione delle mutate esigenze operative, apportando le necessarie modifiche alla citata tabella D allegata al decreto ministeriale 1 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2014, in corso di registrazione, che nel disporre la modifica delle piante organiche di alcuni uffici giudiziari ha anche provveduto alla sostituzione della tabella A vigente allegata al D.P.R. 15 luglio 1982, 549, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla corte suprema di cassazione nonché al tribunale superiore delle acque pubbliche, e delle tabelle A, B, C e D vigenti allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali per i minorenni, ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza ed ai tribunali ordinari;

Rilevato che con il predetto decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono state riconsiderate, tra le altre, alcune modifiche territoriali adottate con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per il circondario di Milano e i limitrofi circondari di Lodi e Busto Arsizio;

Considerato in particolare che, nell’ambito del distretto di Milano, ferma restando l’attribuzione del territorio della ex sezione distaccata di tribunale di Legnano al circondario di Busto Arsizio, è stata disposta la riassegnazione del territorio compreso nella competenza della pregressa sezione distaccata di tribunale di Rho al circondario del capoluogo distrettuale;

Valutato inoltre che analoghe determinazioni sono state assunte con riferimento al territorio della pregressa sezione distaccata di tribunale di Cassano d’Adda, assegnato con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, al circondario di Lodi e ora ricondotto nell’ambito del circondario di Milano;

Rilevato che con il richiamato decreto ministeriale 18 aprile 2013 le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali di Busto Arsizio e Lodi sono state ampliate in ragione, rispettivamente, di undici e quattro posti di giudice, mediante contestuale riduzione, in ragione di quindici posti di giudice, della pianta organica del tribunale di Milano;

Valutato che le modifiche territoriali introdotte con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, risultano incisivamente ridimensionate per effetto del decreto legislativo correttivo innanzi richiamato e che, pertanto, si rende necessario procedere, per gli uffici interessati, al riequilibrio delle risorse disponibili in corrispondenza del mutato assetto dei rispettivi territori e bacini di utenza;

Considerato che, con riferimento alle determinazioni assunte per il tribunale di Busto Arsizio, l’entità numerica dell’ampliamento disposto a seguito dell’incremento territoriale realizzato dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, può essere ridefinita in misura proporzionale al nuovo assetto delineato dal decreto legislativo correttivo del 19 febbraio 2014, n. 14;

Ritenuto, pertanto, che l’assetto territoriale definitivamente conseguito dal tribunale di Busto Arsizio consente di recuperare sei delle undici unità di giudice già attribuite, che possono opportunamente essere riassegnate in aumento al tribunale di Milano, in corrispondenza del reintegro di parte del territorio di pregressa competenza;

Rilevato che analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al tribunale di Lodi, che per effetto delle disposizioni correttive realizza il ripristino dell’assetto territoriale preesistente;

Ritenuto, per converso, che il corrispondente incremento territoriale del tribunale di Milano rende necessario disporre il reintegro, nella relativa pianta organica, dell’intero contingente attribuito in aumento al tribunale di Lodi con il citato decreto ministeriale 18 aprile 2013;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 17 aprile 2014;

Decreta:

Articolo 1.

La pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Milano è ampliata in ragione di dieci posti di giudice.

Articolo 2.

Le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali di Busto Arsizio e Lodi sono ridotte, rispettivamente, in ragione di sei e quattro posti di giudice.

Articolo 3.

La tabella E allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014, in corso di registrazione, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 che precedono.

Roma, 27 maggio 2014

Il Ministro: ANDREA ORLANDO.

Registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 2014.

CONCORSI E COMMISSIONI**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA****Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.***P.D.G. 29-04-2014 - V° U.C.B. 13-05-2014*

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" - 30 gennaio 2013, n. 9, è così composta:

dott. Gianfranco DE GESÙ	Dirigente generale Amm. pen.	PRESIDENTE
dott.ssa Silvana SALANI SERGI	Dirigente Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Aldo Angelo SPINELLA	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Cesare RAPONE	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Alberto SPANO'	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Vincenzo SAVARINO	Funzionario del Corpo di polizia penit.	SEGRETARIO

MEMBRI SUPPLEMENTI

dott. Pietro BUFFA	Dirigente generale Amm. pen.	PRESIDENTE
dott. Stefano RICCA	Dirigente Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Maurizio DE BONI	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Alessandro COLI	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Fulvio CRUCIANI	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Giovanni LAUDADIO	Funzionario del Corpo di polizia penit.	SEGRETARIO

La spesa presunta di € 6.000,00 (Seimila/00) sarà imputata al cap. 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero del corrente esercizio finanziario

Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 posti di vice direttore informatico del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.*P.D.G. 15-04-2014 - V° U.C.B. 13-05-2014*

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 posti di vice direttore informatico del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" - 30 gennaio 2013, n. 9, è così composta:

dott. Tommaso CONTESTABILE	Dirigente generale Amm. pen.	PRESIDENTE
dott.ssa Neris CIMINI	Dirigente Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Rodolfo CAPPELLI	Esperto Informatico	COMPONENTE
dott. Roberto VIGNES	Esperto Informatico	COMPONENTE
dott. Alessandro CIMA	Esperto Informatico	COMPONENTE
dott. Enrico VINCENTI	Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria	SEGRETARIO

MEMBRI SUPPLENTI

dott. Carmelo CANTONE	Dirigente generale Amm. pen.	PRESIDENTE
dott.ssa Paola TRAVAGLINI	Dirigente Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Giulio CESARI	Esperto Informatico	COMPONENTE
dott. Andrea GUMINA	Esperto Informatico	COMPONENTE
dott. Carlo CIANCARELLI	Esperto Informatico	COMPONENTE
dott. Tito MERCURIO	Funzionario del Corpo di polizia penit.	SEGRETARIO

La spesa presunta di € 6.000,00 (Seimila/00) sarà imputata al cap. 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero del corrente esercizio finanziario.

Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 29-04-2014 - V° U.C.B. 13-05-2014

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" - 30 gennaio 2013, n. 9, è così composta:

dott. Massimo DE PASCALIS	Dirigente generale Amm. pen.	PRESIDENTE
dott.ssa Antonella IGNARRA	Dirigente Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Stefano DI FRANCO	Funzionario Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Renato BIONDO	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott.ssa Elena SALATA	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott.ssa Anna Maria DANIELE	Funzionario del Corpo di polizia penit.	SEGRETARIO

MEMBRI SUPPLENTI

dott. Enrico SBRIGLIA	Dirigente generale Amm. pen.	PRESIDENTE
dott.ssa Sabrina CARRACOI	Dirigente Amm. pen.	COMPONENTE
dott. Nicola DI SILVESTRE	Funzionario Amm. Pen	COMPONENTE
dott. Paola MONTAGNA	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott. Fabiano GENTILE	Esperto Biologo	COMPONENTE
dott.ssa Giovanna ZACCARI	Funzionario del Corpo di polizia penit.	SEGRETARIO

La spesa presunta di € 6.000,00 (Seimila/00) sarà imputata al cap. 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero del corrente esercizio finanziario.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

(1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);

(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento...";

(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);

(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m dg.GAB. 19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;

adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Articolo 2 (Obbligo formativo)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, salvo quanto disposto all'articolo 13 del presente regolamento.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

Articolo 3 (Attività formativa)

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
- c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
- d) seminari, convegni e giornate di studio;
- e) visite tecniche e viaggi di studio;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
- h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
- i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
- j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
- k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;

l) attività di docenza.

3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

- a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
- b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
- c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.

4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Il Consiglio Nazionale predispose il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.

6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Articolo 4 (Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. E' previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;

b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo 5 (Assolvimento obbligo formativo)

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 (Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi

Evento Formativo		CFP	Limiti max triennali (CFP)
1	Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b)	3 CFP	nessuno
4	Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)	30 CFP	nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	nessuno
7	Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
9	Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)	6 CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)	10 CFP ogni Prat.	20 CFP
14	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)	10 CFP ogni Appr.	20 CFP

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Articolo 8 (Curriculum Professionale Certificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;

b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) le qualifiche professionali acquisite;

d) i titoli professionali acquisiti.

Articolo 9

(Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;

b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;

c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

d) gestire il CPC attraverso il SINF;

e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;

f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;

g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti;

h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10

(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell'offerta formativa, per ogni corso:

a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente;

b) titolo;

c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;

d) materiale didattico previsto;

e) durata;

f) modalità di svolgimento;

g) qualifica e curriculum dei docenti;

h) numero massimo dei discenti ammessi;

i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;

j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;

k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;

l) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;

m) altre informazioni ritenute utili.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.

5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Articolo 11

(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;

c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);

d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;

e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012;

f) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;

g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;

h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;

i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;

k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;

l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b).

Articolo 12

(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);

b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione;

c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell'articolo 3 del presente regolamento;

e) valutano, su richiesta dell'interessato, gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commissione il riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei CFP;

f) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;

g) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto, se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;

h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;

i) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

j) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento;

l) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;

m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

Articolo 13 (Deroghe)

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- maternità/paternità, sino ad un anno;
- grave malattia o infortunio;
- servizio militare volontario o servizio civile;
- altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;
- comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l'esonero temporaneo dell'obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3.

3. Con l'entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio (con allegato A).

(Delibera del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati:

- Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75, recante "Modifiche all'ordinamento professionale dei Geometri" e s.m.i.;

- Visto l'articolo 6, commi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- Visto il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014 protocollo m_dg.GAB.19/06/2014.0021684.U.;

Adotta

il seguente regolamento:

PARTE PRIMA

DEL TIROCINIO DEL GEOMETRA

Articolo 1

(Autorizzazione all'assunzione della funzione di professionista affidatario per più di tre tirocinanti)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, i Consigli dei Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati possono rilasciare motivata autorizzazione all'assunzione della funzione di professionista affidatario per un numero superiore a tre e fino ad un massimo di cinque tirocinanti, contemporaneamente, a favore di:

associazioni professionali, con almeno tre associati e la presenza tra questi di un iscritto all'albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati da almeno cinque anni;

società tra professionisti, costituite a norma dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (e conseguente decreto interministeriale n. 34/2013), con la presenza tra i soci professionisti di almeno un iscritto all'albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati da almeno cinque anni.

2. La richiesta di autorizzazione, rivolta al Consiglio del Collegio territoriale nel cui registro dovranno iscriversi i tirocinanti, deve riportare:

a) la struttura organizzativa dell'associazione e/o società (con allegato il relativo statuto);

b) il programma del tirocinio, coerente con i contenuti formativi di cui all'allegato A, che assicuri lo svolgimento dello stesso in modo funzionale alla sua finalità;

c) il nominativo dell'iscritto all'albo professionale designato quale professionista affidatario.

3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) la struttura organizzativa dell'associazione e/o società deve essere tale da giustificare la possibilità della fruttuosa presenza contemporanea del numero di tirocinanti richiesti;

b) l'attività professionale dell'associazione e/o società deve essere tale da ricoprire costantemente l'intero ambito delle attività di competenza del geometra ed in particolare quelle dell'edilizia, della topografia e dell'estimo.

4. In caso di decorso infruttuoso del termine di legge per l'adozione di un provvedimento espresso in ordine all'istanza di autorizzazione si applicano gli artt. 2 e 20 della legge n. 241/ 1990.

PARTE SECONDA

DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 2

(Presupposti generali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012, la frequenza con profitto di uno specifico corso di formazione professionale, della durata di sei mesi, costituisce una modalità alternativa all'espletamento del periodo complessivo obbligatorio di tirocinio, come previsto dal comma 1 del medesimo art. 6.

2. L'iscrizione al corso di formazione professionale è consentita a tutti gli iscritti nel registro dei tirocinanti di qualsiasi Collegio territoriale, compresi coloro che abbiano precedentemente optato per il tirocinio di Geometra, senza tuttavia completarne il percorso. L'iscrizione al registro suddetto è condizione necessaria per la frequenza al corso.

3. Il Ministro della Giustizia dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al comma 1 è applicabile al tirocinio, previa verifica, su indicazione del CNGeGL, dell'idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3

(Istituzione dei corsi)

1. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati dai Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, e possono essere strutturati su livello regionale o interregionale, previo accordo specifico tra i Consigli dei Collegi territoriali interessati.

2. I corsi possono essere organizzati – a livello territoriale, regionale o interregionale - anche da associazioni e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL). Il CNGeGL delibera sulla domanda di autorizzazione di cui al presente comma.

3. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNGeGL, viene immediatamente trasmessa al Ministro della Giustizia per l'emissione del parere vincolante dandone comunicazione ai richiedenti. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministro, il CNGeGL autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. L'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNGeGL.

Articolo 4

(Durata, contenuti formativi e requisiti didattici)

1. I contenuti formativi essenziali di ogni corso di formazione professionale, che non può superare i 40 corsisti, sono indicati nell'allegato A. Essi comportano un carico didattico di almeno 308 ore, di cui almeno 100 ore consistenti in attività tecnico-pratiche, per un periodo complessivo di 6 mesi, anche non consecutivi, suddivisi in due trimestri con portata e impegno formativo equivalente.

2. Le lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, finalizzate al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della Professione, da svolgersi preferibilmente presso le sedi degli Istituti tecnici o dei Collegi territoriali, hanno inizio non oltre il 31 gennaio e devono concludersi con la verifica finale di profitto entro il successivo 30 settembre.

3. Il mancato superamento della verifica finale di profitto consente la prosecuzione, fino al completamento del periodo previsto, del tirocinio professionale presso un professionista affidatario, se non già indicato nel registro dei tirocinanti, da individuare entro 30 giorni dalla data di fine corso.

Articolo 5

(Docenti e Commissione verificatrice)

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno i Consigli dei Collegi territoriali designano, scegliendoli preferibilmente tra i professionisti aderenti ad associazioni di categoria riconosciute dal CNGeGL, i docenti esperti per materia di insegnamento, nonché il coordinatore del corso, chiamato a sovrintendere il rispetto del calendario e la frequenza delle lezioni. Entro il medesimo termine i Consigli dei Collegi stabiliscono altresì il calendario delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche. Tali dati vengono pubblicati sui siti internet dei Collegi e comunicati al CNGeGL tempestivamente.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno i Consigli dei Collegi territoriali nominano una Commissione di due membri, composta da un professionista geometra e da un docente universitario, e presieduta da quest'ultimo, cui è affidata la verifica di profitto intermedia e finale, ai sensi dell'articolo seguente.

Articolo 6

(Verifica intermedia e finale di profitto)

1. Alla fine del 1° trimestre è effettuata una verifica intermedia di profitto.

Il passaggio dal primo al secondo trimestre del corso è subordinato al giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo precedente, espresso sulla base della valutazione complessiva dell'esito della stessa verifica, sulle diverse attività didattiche e sulla frequenza.

2. La verifica intermedia consiste anche nella discussione di casi pratici comunque concernenti le materie che siano state trattate durante il primo trimestre del corso.

3. Alle verifiche di profitto sono ammessi i corsisti che abbiano frequentato almeno il 90% delle lezioni teoriche e il 90% delle esercitazioni pratiche.

4. Il Collegio, l'associazione o altro soggetto organizzatore del corso di formazione, a norma dell'articolo 3, comunicano senza indugio al Consiglio del Collegio territoriale nel cui registro dei tirocinanti i corsisti risultano iscritti, i nominativi di coloro che abbiano superato la verifica finale di profitto.

Articolo 7

(Certificazione)

1. A seguito del superamento del corso di formazione professionale, il Consiglio del Collegio territoriale, nel cui registro dei tirocinanti il soggetto è iscritto, rilascia apposito certificato di compimento con esito positivo del tirocinio, quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Il certificato di cui al comma 1 perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.

3. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio del Collegio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei tirocinanti.

CONTENUTI FORMATIVI ESSENZIALI PER I CORSI DI FORMAZIONE
ALTERNATIVI AL TIROCINIO

(Regolamento - Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014)

Modulo A ore 144 compresa verifica finale

Progettazione edilizia – Direzione lavori

Tutela ambientale – sicurezza sui luoghi di lavoro

Durata minima docenze

- 1) Norme urbanistiche ed edilizie e norme tecniche per le costruzioni.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 4

- 2) Elementi di ergonomia.

Redazione di progetto edilizio di fabbricati di civile abitazione, con fruibilità ampliata ed ecocompatibilità, a due piani fuori terra in muratura e muratura armata.

Calcolo delle strutture orizzontali e verticali anche con utilizzo di cemento armato.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 3) Prova pratica di progetto edilizio di fabbricati di civile abitazione muratura con elementi in c.a.

Ore 8

Esame collettivo della prova svolta con attribuzione di valutazione.

Ore 4

- 4) Redazione di progetto di fabbricato ad uso artigianale o terziario in muratura, muratura armata. Utilizzo di strutture prefabbricate in c.a. o metallo.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 5) Prova pratica di progetto edilizio di fabbricato ad uso artigianale o terziario anche con utilizzo di strutture prefabbricate in c.a. o metallo.

Ore 8

Esame collettivo della prova pratica con attribuzione di valutazione.

Ore 4

- 6) Redazione di progetto manutenzione ordinaria e straordinaria di unità immobiliari e di edifici esistenti.
Ristrutturazione, risanamento conservativo ed adeguamento sismico.
Allegati al progetto.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 7) Prova Pratica di progetto di adeguamento energetico e sismico di un edificio di abitazione con almeno due piani fuori terra.
Stesura della relazione tecnica e degli allegati.
- Ore 8
- Esame collettivo della prova pratica svolta con attribuzione di valutazione.
- Ore 4
- 8) Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione caratteristiche degli impianti tecnologici e dei materiali costituenti l'involucro.
- Possibilità di erogazione e-learning*
- Ore 8
- 9) Prova pratica di certificazione energetica di un edificio di civile abitazione.
- Ore 4
- Esame collettivo della prova pratica con assegnazione di valutazione.
- Ore 4
- 10) Procedure amministrative e burocratiche per l'ottenimento dei titoli autorizzativi (permesso di costruire – DIA – SCIA).
Valutazione dell'impatto ambientale.
Relazione paesaggistica – Relazione delle strutture di calcolo.
Come presentare un progetto.
- Possibilità di erogazione e-learning*
- Ore 8
- 11) Il computo metrico ed estimativo delle opere da eseguire: procedure e scelta dei materiali da utilizzare.
Procedure per l'appalto delle opere.
Stesura del capitolato di appalto.
- Possibilità di erogazione e-learning*
- Ore 8
- 12) Prova pratica di redazione di un computo metrico estimativo di fabbricati di civile abitazione a due piani fuori terra con due unità immobiliari.
- Ore 4
- Esame collettivo della prova pratica con attribuzione di valutazione.
- Ore 4
- 13) Norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili. Valutazione dei rischi connessi ad ogni singola lavorazione.
Redazione del Piano di sicurezza.
Responsabilità e compiti del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
Procedure burocratiche obbligatorie.
- Possibilità di erogazione e-learning*
- Ore 8

- 14) Impianto del cantiere edile, accettazione dei materiali e loro prove di corrispondenza con le norme di capitolato.

Organizzazione delle fasi di lavorazione e direzione dei lavori.

Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza.

Responsabilità del direttore lavori.

Procedure amministrative e burocratiche.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Visita ad un cantiere edile in fase di esecuzione delle opere di scavo e di realizzazione delle fondazioni.

Ore 4

Visita ad un cantiere edile in fase di esecuzione delle opere in elevazione in muratura e c.a.

Ore 4

Visita ad un cantiere edile in fase di esecuzione delle opere di finitura.

Ore 4

- 15) La contabilità delle opere eseguite per committenti privati e per la pubblica amministrazione.

Procedure amministrative e burocratiche per la fine dei lavori.

Richiesta di certificati di conformità dei materiali e degli impianti.

Collaudo delle opere e delle strutture – Relazione di fine lavori.

Richiesta del certificato di agibilità.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

- 16) Colloquio intermedio di verifica di apprendimento alla presenza del Direttore del Corso e della Commissione esaminatrice svolto anche per sezioni funzionali (8 candidati).

Ore 4

Modulo B ore 164 compresa verifica finale

Attività topografiche – Geomatica
 Aggiornamenti degli archivi e della cartografia catastale.
 Attività peritale di valutazioni immobiliari
 Consulenza tecnica – Mediazione e conciliazione
 Successioni e divisioni patrimoniali
 Amministrazione di beni e di patrimoni immobiliari

Durata minima
 docenze

- 17) Rilevazioni planoaltimetriche di aree con strumentazione tradizionale, determinazione di distanze e dati angolari.
 Calcolo e restituzione grafica con produzione di cartografia relativa.

Metodi di rilievo. Calcolo delle coordinate.

Caratteristiche degli strumenti di rilievo.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica di rilievo di un'area a forma irregolare con presenza di un fabbricato previa determinazione dei confini.

Ore 8

Calcolo e restituzione grafica di quanto rilevato. Calcolo della superficie. Planimetrie, curve di livello e profili longitudinali. Esame collettivo del prodotto cartografico del rilievo e del calcolo.

Ore 6

18) Determinazione di confini di area di proprietà pubblica e/o privata.

Procedure, ricerca dei dati cartografici e degli elementi probatori e di diritto delle titolarità. Apposizione di termini, verbali di accordi con le proprietà confinanti.

Determinazione delle coordinate dei punti.

Servitù, usi civici e diritti reali.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica in campagna, riconfinazione e stesura di relazione.

Ore 8

19) Sistemi di riferimento.

Strumentazioni e procedure per il rilievo satellitare.

Determinazione delle coordinate secondo le caratteristiche delle strumentazioni utilizzate.

Caratteristiche delle stazioni e delle apparecchiature.

Ore 8

Prova pratica di rilievo di un'area effettuata con strumentazione GNSS.

Ore 8

Trasformazione delle coordinate con esame collettivo dei risultati numerici conseguenti alle dovute verifiche e redazione dei relativi grafici.

Ore 4

20)

Elementi di diritto.

Il Codice civile.

La proprietà.

I contratti.

I diritti reali e diritti di godimento.

Le servitù.

Gli usi civici.

Distacchi e distanze.

I regolamenti edilizi.

Le norme igienico sanitarie.

Le barriere architettoniche.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

Prova pratica di redazione di un preliminare di acquisto/vendita di una unità immobiliare urbana.

Ore 4

- 21) Archivi e cartografia catastale.
 Catasto terreni – catasto urbano.
 L'aggiornamento e la variazione dei dati catastali.
 Regole e procedure.
 Il frazionamento, il tipo mappale ed il tipo particellare.
 Lo standard Pregeo.
- Possibilità di erogazione e-learning* Ore 8
- Prova pratica in campagna, frazionamento di aree con dividendi interessanti una o più particelle o per tipo mappale.
 Utilizzo di strumentazione tradizionale e/o di ricevitori GNSS.
- Ore 8
- Tipologia per approvazione automatica, casi particolari e trasmissione telematica.
 Esame congiunto dei risultati della rilevazione in campagna.
- Ore 6
- 22) Catasto edilizio urbano. Sezioni censuarie e unità tipo.
 Categorie catastali (residenziali, ordinarie e speciali).
 Titoli di proprietà. Diritti reali di godimento. Concetto di unità immobiliare.
 La denuncia di nuovo fabbricato con suddivisione delle unità, beni comuni censibili e non censibili.
 La procedura Docfa.
 La variazione di consistenza ed il frazionamento di unità.
 Regole e procedure da seguire, la notifica degli atti catastali e termini di impugnazione.
 Il rilievo dell'unità immobiliare, la restituzione e la stesura della planimetria catastale.
 Classificazione e determinazione della rendita.
 Inoltro telematico del Docfa
- Possibilità di erogazione e-learning* Ore 8
- Prova pratica di rilievo di unità abitativa con redazione della planimetria catastale e compilazione Docfa e determinazione della rendita.
 Simulazione di inoltro telematico.
- Ore 6
- 23) Il mercato immobiliare.
 Il processo di segmentazione.
 Standard nazionali ed internazionali di valutazione.
 I procedimenti di stima (confronto di mercato, dei costi, finanziario).
 Il rapporto di valutazione.
- Ore 8
- Prova pratica di redazione di un rapporto di valutazione con il metodo del confronto di mercato di un immobile in garanzia delle esposizioni creditizie.
- Ore 8
- Prova pratica di redazione di una valutazione di un immobile speciale compreso in un mercato limitato.
- Ore 4
- Prova pratica di redazione di una valutazione di un immobile mediante il criterio finanziario (capitalizzazione diretta).
- Ore 4

24) Denuncia di successione.

Individuazione e descrizione dell'asse ereditario e sua valutazione ai fini della divisione tra eredi.

Progetto di divisione di beni urbani e di terreni tra più eredi.

Determinazione delle quote di spettanze e degli eventuali conguagli.

Esempio pratico di denuncia di successione e di progetto divisionale.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

25) L'attività peritale.

Ruolo, compiti e responsabilità del geometra (CTU, ausiliario, consulente di parte, perito) nel processo civile (cognizione, cautelativo, esecutivo) e penale.

La relazione peritale.

Ruolo compiti e responsabilità dell'arbitro.

Il lodo arbitrale.

La perizia contrattuale.

Mediazione delegata, profili generali, compiti e attività del mediatore.

Casi di studio.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

26) Amministrazione di beni immobili.

Amministrazione di proprietà e di condominio. Ripartizione spese e tabelle millesimali.

Parti comuni, parti comuni in uso esclusivo, parti condominiali, impianti comuni.

Il regolamento di condominio.

L'assemblea di condominio, il bilancio annuale preventivo e consuntivo.

Redazione del verbale di assemblea.

L'amministratore: rappresentanze, attribuzioni, responsabilità ed obblighi.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 8

27) Regole per l'iscrizione all'Albo.

Il regolamento professionale.

Regole deontologiche e di comportamento.

Norme sul tirocinio e sulla formazione permanente.

I consigli di disciplina.

Le sanzioni disciplinari.

L'organizzazione e la gestione del Collegio Territoriale.

Il Consiglio Nazionale: compiti e regole.

Regole ed obblighi fiscali e previdenziali.

Standard di qualità delle prestazioni.

Rapporti con il committente.

Lettera d'incarico.

Possibilità di erogazione e-learning

Ore 6

28) Colloquio finale di verifica di quanto appreso alla presenza del

Direttore del Corso e della Commissione esaminatrice, svolto anche per sessioni funzionali singolarmente (8 candidati).

Assegnazione della valutazione complessiva.

Ore 4

Consiglio Nazionale dei Chimici - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

(APPROVATO IL 18 LUGLIO 2014)

Il Consiglio Nazionale dei Chimici considerato:

- che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
- che ai sensi dell'art. 7 comma 3 il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina, con proprio regolamento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati, i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- che al Consiglio Nazionale dei Chimici e ai Consigli dell'Ordine dei Chimici territoriali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei Chimici, nell'interesse della collettività;
- che, in particolare, al Consiglio Nazionale dei Chimici è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale;
- che il Codice deontologico all'art. 7 impone al chimico il dovere di competenza, prevedendo, fra l'altro, che "Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza" e che "l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico";
- che il Codice deontologico dispone: «È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività»;
- che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico», rispettando «i regolamenti del Consiglio Nazionale dei Chimici e del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
- che il considerando 39 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio mette in evidenza che "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici";
- che l'art. 22 lettera b) della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce che "secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci";
- che ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 "Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione";
- che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente è previsto dalla legislazione vigente;

- che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con le esigenze della collettività che ai chimici si rivolge, soprattutto in presenza di un sistema complesso ed in continua evoluzione tecnica e normativa;

- che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;

- che le attività nelle quali il chimico può svolgere i suoi compiti hanno carattere multisettoriale;

- che il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene di applicare i meccanismi di semplificazione amministrativa attraverso l'adozione di un atto generale che determini i requisiti a cui deve rispondere un soggetto al fine di potere fornire la formazione continua disciplinata dal seguente regolamento

ha approvato il seguente

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA**

Articolo 1.

Definizioni.

1. Professionista Chimico: il soggetto in possesso del titolo abilitativo a svolgere la professione di Chimico a seguito del superamento dell'Esame di Stato o del riconoscimento da parte dello Stato Italiano della equipollenza del titolo posseduto in altro Stato.

2. Esercizio della professione di Chimico: l'attività svolta da un iscritto all'Ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come dipendente pubblico o di impresa privata, che abbia per oggetto gli effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura, nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Junior.

3. Formazione professionale continua: il mantenimento di un livello culturale teorico ed applicativo tale da permettere la corretta esecuzione delle attività ricadenti nel campo di applicazione della professione di Chimico senza pregiudizio dell'interesse pubblico.

4. Credito formativo: l'unità base in cui si articola la formazione continua.

5. Programma di formazione continua: le attività di formazione e di accrescimento, approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze e delle competenze giudicate rilevanti per gli aspetti generali della professione e, in particolar modo, a quelle in campo chimico, in tutte le sue applicazioni.

6. Soggetto autorizzato a proporre attività di formazione continua: ogni struttura formativa degli Ordini professionali territoriali dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, del Consiglio Nazionale dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, o delle Fondazioni o delle Associazioni delle quali il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali dei Chimici fanno parte.

Sono altresì soggetti autorizzati le P.A., di cui i Chimici sono dipendenti, previa verifica da parte del Consiglio Nazionale e/o dei Consigli Territoriali.

Gli Enti di formazione, pubblici e privati, che rispettino i requisiti indicati all'art. 5 comma 6, possono richiedere l'autorizzazione quali soggetti che possano proporre formazione professionale.

7. Posizione di incompatibilità: il legame economico inteso quale partecipazione all'utile o di rapporto di dipendenza, o il rapporto di controllo o il rapporto parentale sino al quarto grado tra il soggetto incaricato ed il soggetto destinatario della prestazione.

Articolo 2.

Formazione professionale continua

2. I Chimici hanno l'obbligo di aggiornare, migliorare e perfezionare la propria preparazione professionale.

3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 3.

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di superamento dell'esame di Stato.

2. Al momento del superamento dell'esame di Stato si accreditano 150 CFP.

3. L'anno formativo coincide con quello solare. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 50 CFP dal totale.

4. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2, ad ogni Professionista Chimico sono attribuiti crediti formativi professionali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 4 e 5. Per esercitare la professione l'iscritto deve possedere una quantità minima di CFP pari a 25.

5. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale, in generale, a 1 ora di attività formativa. Nel caso di utilizzo di attività formativa in e-learning questa dovrà essere svolta in modalità a comprova di presenza.

6. Ogni Professionista Chimico sceglie liberamente le attività formative da svolgere, correlate all'attività professionale esercitata o nell'ambito del Programma di formazione continua, nelle forme indicate ai successivi articoli 4 e 5.

7. Almeno n. 3 CFP all'anno devono derivare da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

8. Il Professionista Chimico ha facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di superamento dell'esame di Stato e l'inizio dell'obbligo formativo.

9. Il Professionista Chimico ha la possibilità di vedersi riconosciuti ogni anno un massimo di 75 CFP.

10. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo articolo 10.

11. Con la cessazione dell'attività lavorativa cessa l'obbligo dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Articolo 4.

Attività formative

1. Le attività formative sono realizzate da soggetti autorizzati a proporre attività di formazione continua.

2. Le attività formative possono essere organizzate dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle Università, dagli Enti Nazionali di Ricerca o dai soggetti che rispondono ai requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Chimici in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6.

3. Ove l'attività formativa sia organizzata dalle Università o direttamente dal Consiglio dell'Ordine territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici. Ove l'attività formativa sia organizzata da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è verificata ai sensi dell'art. 5 comma 6 dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

4. Sono considerate attività formative

a) convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde;

b) crediti ECM, ottenuti nel settore sanità;

c) altre attività individuate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio territoriale dell'Ordine;

d) frequenza a master universitari con conseguimento del relativo diploma;

e) frequenza di corsi di formazione e specializzazione professionale;

f) altri corsi individuati dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio territoriale dell'Ordine.

5. Poiché presuppongono un'attività di studio preparatoria, sono equiparati alle attività formative

a) le attività di relatore nelle lezioni delle attività formative di cui al comma precedente del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti,

b) le attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di Chimico, organizzati da e in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine, nonché la partecipazione in qualità di membro delle commissioni esaminatrici per gli stessi esami,

c) le pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati alle attività dei chimici,

d) la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali della categoria professionale o altri soggetti riconosciuti dal Consiglio Nazionale finalizzati alla formazione.

6. Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata del Professionista Chimico il Consiglio dell'Ordine territoriale può autorizzare una percentuale superiore.

7. Con deliberazione del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3 del presente articolo.

Articolo 5.

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. Le attività formative di cui all'articolo 4 devono essere coerenti col Programma di formazione continua e, in generale, riferiti alle materie oggetto delle attività di cui al Capo VII articolo 36 "Attività professionali", del D.P.R. 05 giugno 2001, n. 328 secondo l'appartenenza dell'iscritto nella sezione A o alla sezione B.

2. Le tabelle esemplificative che seguono stabiliscono le corrispondenze tra le attività svolte e i crediti formativi riconosciuti:

Tabella 1

Attività formative ordinarie	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari	3 CFP ogni CFU	10
Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di discente	1 ora = 1 CFP	75
Come sopra, con verifica finale	1 CFP in più per l'esito positivo della verifica	75
Partecipazione a seminari di studio	2 ore = 1 CFP	10
Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo accademico	3 CFP ogni CFU	75
Partecipazione a corsi ECM accreditati	1 CFP ogni credito ECM	75

Tabella 2

Attività equiparate ad attività formative	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari	1 ora o frazione = 1 CFP	10
Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici	5 CFP ogni 50 pagine	20
Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale	1 CFP ogni 1.800 battute	15
Docenze svolte presso Università ed Enti equiparati da soggetti non dipendenti	3 CFP ogni CFU	15
Attività di tutoraggio di studenti universitari durante il periodo pre-laurea, di partecipanti a master universitari di primo e secondo livello, di tirocinanti per attività professionali	4 CFP per ogni mese di attività di tutoraggio	60
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato	4 CFP/sessione	8
Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine	1 ora o frazione = 1 CFP	8
Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall'Ordine	1 riunione = 2 CFP	8
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali	1 riunione = 2 CFP	8
Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali	1 riunione = 2 CFP	8

3. Le attività di cui alla tabella 2 possono contare per non più del 60% del totale dei CFP svolti annualmente dal Professionista Chimico.

4. L'attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta presso un soggetto autorizzato ad erogare attività di formazione continua.

Nel caso non siano rispettati tali requisiti sarà la "Commissione di valutazione" di cui all'articolo 11 ad attribuire autonomamente i crediti nella misura massima di 12 CFP.

5. La partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, su istanza del Professionista Chimico, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

6. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata dal Consiglio Nazionale dei Chimici, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale dei Chimici, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il Consiglio Nazionale dei Chimici autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Chimici.

7. I soggetti che chiedono di essere autorizzati sopportano le spese amministrative necessarie per svolgere le verifiche.

8. I soggetti autorizzati sostengono i costi per la certificazione dei crediti formativi erogati a ogni professionista.

9. Il Consiglio Nazionale dei Chimici quantifica ogni anno il costo di tali spese per singola attività e ne dà pubblicità sul proprio sito.

Articolo 6.

Esoneri

1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio dell'Ordine territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori secondo quanto previsto all'art. 7 comma 1 o direttamente dall'interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 7.

2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verrà effettuata dal Consiglio dell'Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.

3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l'attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall'obbligo formativo al Consiglio dell'Ordine territoriale competente. In caso di accoglimento dell'istanza l'esonero decorre dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 7.

Articolo 7.

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. I crediti formativi, conseguiti dai Professionisti Chimici attraverso soggetti formatori autorizzati, sono comunicati dai soggetti formatori secondo i criteri stabiliti dal comma 6 dell'articolo 5.

2. Ciascun Professionista Chimico può depositare al Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo, seguito nell'anno precedente con modalità diverse dalle attività proposte da soggetti autorizzati, anche mediante autocertificazione.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine al quale il Professionista Chimico è iscritto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento la relazione. L'Ordine territoriale provvederà ad avviare il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi della normativa vigente per i procedimenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

5. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

6. Per i dipendenti iscritti all'Albo, ne viene data comunicazione al datore di lavoro per eventuali autonome sanzioni, fermo restando l'obbligo di vigilanza dell'Ordine sulle attività svolte dall'ente pubblico o privato per l'ambito di competenza.

Articolo 8.

Pubblicazione dei crediti formativi

1. Il Professionista Chimico può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione ammesse dal codice deontologico.

2. L'Ordine deve predisporre un elenco degli iscritti con l'indicazione dei crediti formativi maturati e dell'assolvimento dell'obbligo formativo ed eventualmente dei crediti formativi maturati; può decidere altresì di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che svolgano attività di formazione permanente oltre i minimi richiesti.

Articolo 9.

Attività del Consiglio dell'Ordine Territoriale

1. Ciascun Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative organizzate dallo stesso Consiglio attraverso le forme opportune nel rispetto delle norme sull'accesso agli atti pubblici.

2. In particolare, i Consigli dell'Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascuna attività. Nel programma annuale devono essere previste attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale. Il piano dell'offerta formativa non deve contenere elementi atti a produrre una posizione discriminatoria a favore di uno o più soggetti preventivamente individuati.

3. I Consigli dell'Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'Ordine. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni di Chimici, o con altri Enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengono opportuno, di apposito Ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, purché agli Ordini non derivi alcuna utilità, diretta o indiretta, in aggiunta a quella consistente nel recupero delle spese di organizzazione delle attività formative.

4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, i Consigli dell'Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale dei Chimici una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, i crediti acquisibili pro capite, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con Associazioni dei chimici, Enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno attività formative ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale dei Chimici.

Articolo 10.

Controlli del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei Professionisti Chimici, anche attribuendo alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e 5.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere al Professionista Chimico chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività che non risultino adeguatamente documentate e segnala tempestivamente al Consiglio Nazionale il soggetto formatore o coinvolto nell'attività di formazione.

4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine svolge attività di controllo accertando che i soggetti che hanno organizzato le attività formative rispondano ai requisiti di cui all'articolo 5 comma 6 del presente regolamento.

5. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine si avvale di apposita Commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

6. Avverso alla decisione dell'Ordine territoriale il Chimico può presentare ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici versando quale contributo alle spese la somma di Euro 150,00 (centocinquanta). Il Consiglio Nazionale dei Chimici sentite le parti dietro loro richiesta ed esaminate le memorie a corredo e gli atti del procedimento svolto dall'Ordine territoriale emetterà apposita delibera vincolante per le parti.

7. Il Consiglio dell'Ordine invia entro il 31 marzo al Consiglio Nazionale dei Chimici una relazione sulle attività svolte nel complesso dai Professionisti Chimici afferenti al proprio Consiglio indicando:

- a) le criticità riscontrate nella verifica delle attività formative ai quali i Professionisti Chimici hanno partecipato,
- b) il numero dei Professionisti Chimici che non hanno rispettato l'obbligo formativo,
- c) il numero dei Professionisti Chimici che hanno fatto richiesta di esonero di cui all'art. 6, le motivazioni delle richieste di esonero, il numero delle richieste ed il riproporzionamento accordati.

Articolo 11.

Commissione di valutazione

1. La "Commissione di valutazione" è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell'Ordine e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purché non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere consigliere dell'Ordine.

2. La "Commissione di valutazione" può essere in comune tra più Ordini;

3. La "Commissione di valutazione" è nominata per ogni quadriennio di osservazione.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;

5. Per l'attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi.

Articolo 12.

Attribuzioni del Consiglio Nazionale dei Chimici

1. Il Consiglio Nazionale dei Chimici:

a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo;

b) verifica che le attività formative organizzate dalle Università, dagli Ordini territoriali o da soggetti terzi in collaborazione con gli Ordini territoriali rispondano ai requisiti previsti ai sensi dell'art. 5 comma 6;

c) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente art. 9 comma 4, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio Nazionale dei Chimici, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale dei Chimici;

d) esamina le relazioni di cui all'art. 10 comma 8 trasmesse ogni anno da parte dei Consigli dell'Ordine territoriale per valutare la necessità di intervenire con correttivi e/o modificazioni al presente Regolamento previo parere vincolante dell'Amministrazione vigilante.

e) verifica a campione lo svolgimento dell'attività formativa gestita dai Consigli dell'Ordine territoriale e le attività delle Commissioni di valutazione di cui all'art. 11.

f) può autorizzare soggetti formatori, individuati nel comma 6 dell'articolo 1, che rispettano i requisiti fissati secondo le modalità stabilite al comma 6 dell'articolo 5 e che siano altresì di rilevanza nazionale.

Articolo 13.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli atti normativi.

2. Il periodo dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli atti normativi al 31 dicembre 2017 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre

a) In deroga a quanto previsto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 25 crediti, nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 30 crediti e nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 vengono detratti 40 crediti;

b) Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7 entro il 31 gennaio 2016;

c) Il Consiglio dell'Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione di cui all'art. 10 comma 7 del presente Regolamento eventualmente integrata di tutte le informazioni che il Consiglio dell'Ordine ritiene utile per la successiva valutazione da parte del Consiglio Nazionale;

d) Entro il 30 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale dei Chimici sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli degli Ordini di cui alla lettera c) del presente comma valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento;

3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all'albo professionale alla data del 1 agosto 2014, sono attribuiti 150 CFP.

4. In via di prima applicazione del Regolamento di formazione continua ed in fase sperimentale, nel periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2017 il professionista chimico può provvedere ad un numero di crediti non superiore a 30 l'anno attraverso lo studio individuale. In questo caso al momento della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7 comma 2 il professionista chimico specifica le materie e gli argomenti oggetto dello studio individuale e si sottoporrà ad una verifica della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11. La Commissione di valutazione avrà l'obbligo di verificare l'apprendimento tramite lo studio individuale svolto dal professionista chimico entro il 30 aprile.

5. Ai fini della determinazione dei crediti iniziali da assegnare ad ogni professionista, il Professionista Chimico che abbia svolto attività corrispondenti a quelle previste all'articolo 5, ne può richiedere il riconoscimento a far data dalla entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148.

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina, previo conferimento di funzioni direttive superiori requirenti di legittimità

D.P. R. 26-5-2014 - Reg. C.C. 7-7-2014

Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Vincenzo GERACI, nato a Termini Imerese il 29 dicembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità.

Nomina, previo conferimento di funzioni direttive requirenti di primo grado

D.P. R. 23-5-2014 - Reg. C.C. 2-7-2014

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, a sua domanda, del dott. Paolo CANESSA, nato a Livorno l'1 novembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferme negli incarichi

DD.P.R. 23-5-2014 - Reg. C.C. 2-7-2014

Decreta la conferma del dott. Massimo BRANDIMARTE, nato a Taranto il 7 dicembre 1953, nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, con decorrenza dal 29 gennaio 2014.

Decreta la conferma del dott. Pietro CALOGERO, nato a Pace del Mela il 28 dicembre 1939, nell'incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, con decorrenza dal 17 dicembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Salvatore Domenico DI LANDRO, nato a Bivongi il 9 febbraio 1945, nell'incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, con decorrenza dal 26 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Massimo LUCIANETTI, nato ad Apricena il 13 agosto 1945, nell'incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, con decorrenza dal 25 marzo 2014.

Decreta la conferma del dott. Ugo PASTORE, nato a Napoli l'11 maggio 1954, nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decorrenza dal 6 ottobre 2012.

Decreta la conferma del dott. Massimo SCUFFI, nato a Genova il 20 agosto 1948, nell'incarico di Presidente del Tribunale di Aosta, con decorrenza dal 18 novembre 2013.

Conferimento di funzioni giudicanti

D.M. 16-6-2014 - V° U.C.B. 8-7-2014

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Roberto CIGARINI, nato a Carpi il 30 settembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna con funzioni di consigliere.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruolo e conferme

DD.MM. 16-6-2014 - V° U.C.B. 8-7-2014

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa LORIS, nata a La Spezia il 15 agosto 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana SCARAMUZINO, nata a Cosenza il 18 giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Firenze, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Lorenzo SALAZAR, nato a Napoli il 4 ottobre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, previo richiamo in ruolo, al Tribunale di Busto Arsizio con funzioni di giudice.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Sara PANELLI, nata a Torino il 19 novembre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per essere destinata, con il suo consenso, a svolgere l'incarico di Esperto Nazionale Distaccato presso la DG-Ufficio Europeo per la lotta Antifrode (OLAF), a decorrere dal 1° aprile 2014.

D.M. 18-6-2014 - V° U.C.B. 8-7-2014

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Alessandrina TUDINO, nata a Cassino l'11 giugno 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro della Giustizia con funzioni amministrative.

D.M. 16-6-2014 - V° U.C.B. 8-7-2014

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe SANTALUCIA, nato a Catania il 9 settembre 1964, nell'incarico di Vice Capo del dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia sino al 25 aprile 2017.

Esito di ricorso

D.P.R. 11-6-2014 - V° U.C.B. 8-7-2014

Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Paolo DE FELICE, per l'annullamento del provvedimento n. prot. m-dgDOG 01 marzo 2011.0020085.U emesso in data 25 febbraio 2011, dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati, contenente il diniego (Omissis)

Il ricorso è respinto.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 16-6-2014

Alla dott.ssa Elisabetta MELOTTI, nata a Bologna il 28 novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8[^] - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8[^] - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell'art. 69 del D.L. 112/2008, dall'1 febbraio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio RAPELLI, nato a Caselle Torinese il 21 gennaio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8[^] - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8[^] - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell'art. 69 del D.L. 112/2008, dall'1 febbraio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 17-4-2014 - V° U.C.B. 5-6-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Albertina CARPITELLA, nata a Roma il 26 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Tommaso MIRANDA, nato a San Giuseppe Vesuviano l'1 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Lorenzo NICASTRO, nato a Bari il 9 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per mandato amministrativo regionale, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 16-6-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cristina Angela DAGNI-NO, nata a Genova il 4 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe Mario MAGNOLI, nato a Brescia il 20 aprile 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità*DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014*

Alla dott.ssa Cecilia DE ANGELIS, nata a Mercogliano il 17 novembre 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta DOTTA, nata a Savigliano il 20 ottobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al detto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia GAMBARDELLA, nata a Amalfi l'1 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al detto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lisa MICOCHERO, nata a Padova il 18 giugno 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta NODARI, nata a Roma il 16 marzo 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Saccia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8° cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8° - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta PISCHEDDA, nata a Cagliari il 3 febbraio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna PONSERO, nata a Bergamo il 6 ottobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria PUPO, nata a Locri il 3 aprile 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Al dott. Simone PURGATO, nato a Bologna il 5 agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola RIZZO, nato a Napoli il 7 maggio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità*DD.MM. 17-4-2014 - V° U.C.B. 5-6-2014*

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l'incarico di magistrato addetto all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Mario DOVINOLA, nato a Salerno il 21 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ludovica GIUGNI, nata a Napoli il 14 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Federico Maria MERIGGI, nato a Senigallia il 15 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Felice Angelo PIZZI, nato a Milano il 10 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Marcello ROTONDI, nato a Salerno il 19 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra SIMION, nata a Milano il 26 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Fulvio TRONCONE, nato a Napoli il 15 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso l'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 16-6-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Elga BULGARELLI, nata a Torino il 20 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Ruggiero DI CUONZO, nato a Barletta il 2 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, trasferito con D.M. 20 dicembre 2013 con le stesse funzioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Antonella DRAGOTTO, nata a Genova il 9 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa, trasferita con D.M. 24 gennaio 2014 con le stesse funzioni al Tribunale di Genova, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Mariarosaria GUGLIELMI, nata a Campobasso il 3 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura con funzioni di magistrato segretario, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto RANAZZI, nato a Roma il 22 novembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Chiara RIVA, nata a Roma il 13 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Valentina SINCERO, nata a Napoli il 12 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014

Decreta di riconoscere Al dott. Maurizio DE MARCO, nato a Monfalcone il 10 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Barbara FATALE, nata a Roma il 22 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna FERRARI, nata a Mantova il 17 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Emma GAMBARDELLA, nata a Napoli il 24 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Lucia IODICE, nata a Ercolano il 14 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 17-4-2014 - V° U.C.B. 5-6-2014

Decreta di riconoscere Al dott. Adriano DEL BENE, nato a Napoli l'1 febbraio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Federico NESSO, nato a Castellammare di Stabia il 6 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 16-6-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Flaviana BONIOLO, nata a Milano il 16 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lodi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria-Antonia DI LAZZARO, nata a Genova il 26 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Daniela OLIVA, nata a Napoli l'11 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra SUSCA, nata a Bari il 5 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea BIANCHI, nato a Roma il 19 aprile 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Dolores CARAPPELLA, nata a Napoli il 14 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Salvatore DI MAIO, nato a Cosenza il 4 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Stefania PEPE, nata a Lecce l'11 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Federica RENDE, nata a Messina il 19 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ines RIGOLI, nata a Reggio Calabria il 7 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 10-5-2013 - V° U.C.B. 5-6-2013

SULAS Piero, nato il 22 gennaio 1963, matricola ministeriale n. 78614 Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MAMONE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 febbraio 2013,

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SPATARO Pasquale, nato il 21 agosto 1959, matricola ministeriale n. 69242 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PRATO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 24 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NATALIZIA Pietro, nato il 23 giugno 1959, matricola ministeriale n. 69877 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento "G. Altavista" di ROMA, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 15 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ROTOLO Enrico, nato il 02 settembre 1961, matricola ministeriale n. 73611 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ISERNIA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 08 gennaio 2013,

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SAMMARTINO Anna, nata il 03 febbraio 1953, matricola ministeriale n. 114108 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FORLÌ cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

STORELLI Cesare, nato il 29 maggio 1961, matricola ministeriale n. 72494 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRANI cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 22 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALA Giuseppe, nato il 11 ottobre 1963, matricola ministeriale n. 80367 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MACOMER, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 05 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

QUARTUCCI Antonino, nato il 29 novembre 1962, matricola ministeriale n. 90561 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO SAN VITTORE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RIZZUTO Andrea, nato il 03 agosto 1963, matricola ministeriale n. 84123 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA "SAN MICHELE" cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 06 marzo 2013,

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SCHIRONE Carmelo, nato il 17 luglio 1960, matricola ministeriale n. 94471 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di FOSSANO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 21 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SCIMIA Vincenzo, nato il 11 maggio 1967, matricola ministeriale n. 108696 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di L'AQUILA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SIMONE Vincenzo, nato il 04 febbraio 1967, matricola ministeriale n. 102241 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di GORGONA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SOLINAS Pietro, nato il 03 agosto 1962, matricola ministeriale n. 94119 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l'Istituto Penale per Minorenni di QUARTUCCIO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SOLLAI Marcello, nato il 04 marzo 1964, matricola ministeriale n. 85049 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CAGLIARI cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 22 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TEDDE Margherita, nata il 13 aprile 1954, matricola ministeriale n. 114196 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SASSARI cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TRITTO Michele, nato il 15 marzo 1960, matricola ministeriale n. 93235 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MATERA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 10-5-2013 - V° U.C.B. 7-6-2013

ONNIS Gian Franco, nato il 03 marzo 1960, matricola ministeriale n. 71037 Ispettore Sup. Sost. Comm. del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l'Istituto Penale per Minorenni di QUARTUCCIO, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PIAZZOLLA Giuseppe, nato il 26 novembre 1961, matricola ministeriale n. 90222 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRANI, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 08 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAONE Orlando, nato il 20 aprile 1961, matricola ministeriale n. 72313 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALBA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 27 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PUZELLA Rocco, nato il 27 giugno 1959, matricola ministeriale n. 65886 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di FOSSOMBRONE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 31 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGLIAI Licia, nata il 03 novembre 1952, matricola ministeriale n. 117894 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PISA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PEZZELLA Antonio, nato il 15 novembre 1964, matricola ministeriale n. 90545 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CUNEO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 22 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PILOSU Giuseppe, nato il 05 novembre 1962, matricola ministeriale n. 91455 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MACOMER cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 25 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PITTALIS Francesco, nato il 08 novembre 1964, matricola ministeriale n. 92446 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CIVITAVECCHIA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PROFESSO Umberto, nato il 02 gennaio 1964, matricola ministeriale n. 81134 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 31 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 10-5-2013 - V° U.C.B. 10-6-2013

PERRI Rita, nata il 10 dicembre 1956, matricola ministeriale n. 113988 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Femminile di POZZUOLI cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 05 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SAVINO Fortunato Maurizio, nato il 25 giugno 1963, matricola ministeriale n. 89442 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ANCONA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 febbraio 2013,

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PIREDDU Rosario, nato il 02 agosto 1962, matricola ministeriale n. 89428 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di PORTO AZZURRO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 03 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PRETE Biagino, nato il 24 ottobre 1965, matricola ministeriale n. 94820 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BARI, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 05 marzo 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge 08 agosto 1995, n. 335.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 30, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SALAMONE Giuseppe, nato il 15 marzo 1972, matricola ministeriale n. 113106 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANIA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 07 febbraio 2013,

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 13-5-2013 - V° U.C.B. 7-6-2013

SATURNO Giovanni, nato il 10 giugno 1960, matricola ministeriale n. 67962 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Dipartimento Giustizia Minorile di NAPOLI, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERGINE Vincenzo Giuseppe, nato il 17 dicembre 1962, matricola ministeriale n. 87095 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LECCE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 15 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TENERANI Domenico, nato il 22 marzo 1962, matricola ministeriale n. 74845 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di MASSA, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 24 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZITO Antonella, nata il 21 luglio 1956, matricola ministeriale n. 114256 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di GENOVA PONTEDECIMO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TONIETTI Giovanni, nato il 07 gennaio 1964, matricola ministeriale n. 82335 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di GENOVA PONTEDECIMO, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

USAI Vittorio Luigi, nato il 04 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 95739 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NUORO, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 12 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VENTRONE Michele, nato il 30 maggio 1959, matricola ministeriale n. 63934 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SANTA MARIA CAPUA VETERE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VIRDIS Roberto, nato il 21 febbraio 1960, matricola ministeriale n. 80510 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO BOLLADE cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VISCONTE Giuseppe, nato il 23 febbraio 1961, matricola ministeriale n. 75064 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di SPOLETO cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 08 febbraio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 13-5-2013 - V° U.C.B. 10-6-2013

VARGIU Salvatore, nato il 23 dicembre 1963, matricola ministeriale n. 102922 Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALBA, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 27 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge 08 agosto 1995, n. 335.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 30, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZULLO Pasquale, nato il 27 ottobre 1962, matricola ministeriale n. 77465 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ISERNIA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 21 gennaio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 14-5-2013 - V° U.C.B. 7-6-2013

SPINELLI Donato, nato il 21 maggio 1961, matricola ministeriale n. 72489 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VICENZA, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 01 dicembre 2012, data questa del giorno successivo della notifica della nota sopraccitata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 14-5-2013 - V° U.C.B. 10-6-2013

SCIGLIANO Pasquale, nato il 17 novembre 1964, matricola ministeriale n. 86946 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO SAN VITTORE, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 novembre 2012 giorno successivo della notifica del suddetto decreto negativo di riconoscimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 14-5-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013

TIMPANELLI Luigi, nato il 13 ottobre 1961, matricola ministeriale n. 72946 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione Istituti Penali di TRANI, cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 giugno 2012 giorno successivo della notifica del suddetto decreto negativo di riconoscimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SCARSELLI Angelo, nato il 19 settembre 1964, matricola ministeriale n. 87951 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione della Casa Circondariale di ISERNIA cessa dal servizio per ommissis a decorrere dal 23 marzo 2012 giorno successivo della notifica della suddetta risposta negativa.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 8-7-2013 - V° U.C.B. 27-8-2013

OLIVA Luigi, nato il 31 gennaio 1958, matricola ministeriale n. 069163 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 06 maggio 2012 per compimento del periodo massimo di aspettativa.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 8-7-2013 - V° U.C.B. 10-9-2013

SCARDINO Angelo, nato il 29 dicembre 1959, matricola ministeriale n. 68734, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lecce, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 13 novembre 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SPADA Efsio, nato il 20 marzo 1960, matricola ministeriale n. 78588 Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Prato, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 17 novembre 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANGELO Vincenzo, nato il 21 ottobre 1962, matricola ministeriale n. 83393, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 05 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SERGIO Gabriele, nato il 08 giugno 1965, matricola ministeriale n. 91519, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 05 maggio 2012 per compimento del periodo massimo di aspettativa.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 8-7-2013 - V° U.C.B. 18-9-2013

PAPUZZO Michelangelo, nato il 04 febbraio 1958, matricola ministeriale n. 92573 Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LAMEZIA TERME, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 giugno 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PIRAS Italo, nato il 02 febbraio 1962, matricola ministeriale n. 73953, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VERCELLI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 dicembre 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato

MEREU Roberto, nato il 21 marzo 1963, matricola ministeriale n. 80325, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BUSTO ARSIZIO, è dispensato dal servizio per rigetto dell'istanza di transito ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 443/92, a decorrere dal 04 luglio 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MELE Mario, nato il 04 giugno 1964, matricola ministeriale n. 89176, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MACOMER, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 luglio 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato.

NATALE Domenico, nato il 26 febbraio 1959, matricola ministeriale n. 80348, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso La Casa Circondariale di RIETI, è dispensato dal 09 agosto 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PERRI Domenico, nato il 31 maggio 1968, matricola ministeriale n. 110541, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 13 settembre 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 10-7-2013 - V° U.C.B. 18-9-2013

MATERA Giovanni, nato il 14 giugno 1956, matricola ministeriale n. 82248, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di COMO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 11 luglio 2012 data questa successiva alla notifica del decreto negativo di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio datato 28 giugno 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 11-7-2013 - V° U.C.B. 18-9-2013

IERMANO Paola, nata il 12 febbraio 1958, matricola ministeriale n. 117760, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BENEVENTO, è dispensata dal 01 febbraio 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRISPINO Arturo, nato il 20 ottobre 1970, matricola ministeriale n. 125083, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CUNEO, è dispensato dal servizio per transito ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo - Area II - F2 presso la Casa Circondariale di Paola a decorrere dal 04 ottobre 2011

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 1-9-2013 - V° U.C.B. 15-10-2013

AMATO Gaetano, nato il 26 gennaio 1968, matricola ministeriale n. 96192, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANIA BICOCCA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 27 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANFUSO Michele, nato il 30 marzo 1961, matricola ministeriale n. 95239 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NICOSIA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 04 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 2-9-2013 - V° U.C.B. 15-10-2013

IATRI' Salvatore, nato il 10 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 82217, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PRATO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 18 aprile 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LECCA Giovanni Paolo, nato il 17 giugno 1961, matricola ministeriale n. 71471, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ISILI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CINQUEPALMI Domenica, nata il 17 ottobre 1962, matricola ministeriale n. 113537, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BARI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 16 aprile 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COSTANTINO Antonio, nato il 21 agosto 1960, matricola ministeriale n. 83957, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PALERMO UC-CIARDONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 01 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DALLAI Marciano, nato il 10 aprile 1960, matricola ministeriale n. 72649, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PERUGIA, è dispensato dal 19 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE VITO Vito Umberto, nato il 08 marzo 1959, matricola ministeriale n. 67831, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo "G. Altavista" di ROMA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 12 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DEPLANO Tonio Paolo, nato il 01 novembre 1959, matricola ministeriale n. 65651, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PISA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GHIRONI Santino, nato il 16 marzo 1960, matricola ministeriale n. 69100, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MACOMER, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 11 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUNTA Basilio, nato il 09 gennaio 1960, matricola ministeriale n. 68382, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 23 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALDARARO Giuseppe, nato il 18 settembre 1962, matricola ministeriale n. 76726, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N. C. di LECCE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 07 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CUSUMANO Giuseppe, nato il 24 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 88314, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 09 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FILIPPI Domenico, nato il 14 settembre 1961, matricola ministeriale n. 76955, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 22 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GUCCIARDO Pietro, nato il 27 dicembre 1964, matricola ministeriale n. 87572, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

INGLESE Salvatore, nato il 02 novembre 1962, matricola ministeriale n. 81638, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 03 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CARRACOI Bruno, nato il 19 settembre 1959, matricola ministeriale n. 65581, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LANUSEI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 09 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COLAZZO Sergio, nato il 16 novembre 1960, matricola ministeriale n. 70655, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N. C. di LECCE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DAIDONE Pietro, nato il 19 maggio 1962, matricola ministeriale n. 76347, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRAPANI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 21 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

D'ANGELO Rocco, nato il 13 agosto 1962, matricola ministeriale n. 75158, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SALERNO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 25 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CABRAS Daniele Franco, nato il 18 luglio 1967, matricola ministeriale n. 117565, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 31 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CERRUTO Giovanni, nato il 28 aprile 1964, matricola ministeriale n. 82587, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RAGUSA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 30 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CHERCHI Giuseppe, nato il 22 giugno 1963, matricola ministeriale n. 90058, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MACOMER, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 22 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CHIRDO Pietro, nato il 01 marzo 1959, matricola ministeriale n. 62753, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 04 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CITTADINO Santo, nato il 13 agosto 1965, matricola ministeriale n. 90737, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 22 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COMPARATO Felice, nato il 26 novembre 1968, matricola ministeriale n. 104611, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MISTRETTA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 17 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 08 agosto 1995, n. 335.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CORSO Gaspare, nato il 07 luglio 1965, matricola ministeriale n. 90753, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TREVISO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 28 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CUTRUNEO Giuseppe, nato il 24 giugno 1964, matricola ministeriale n. 84432, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 27 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE LUCIA Giovanni, nato il 16 giugno 1962, matricola ministeriale n. 79384, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NAPOLI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 07 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE NAPOLI Vincenzo, nato il 06 novembre 1968, matricola ministeriale n. 105751, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BENEVENTO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 02 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE PASCALI Michelina Sonia, nata il 16 aprile 1955, matricola ministeriale n. 108304, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N. C. di LECCE, è dispensata dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE SANDO Italo, nato il 25 settembre 1964, matricola ministeriale n. 87397, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANZARO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 14 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE VITTO Antonio, nato il 24 febbraio 1968, matricola ministeriale n. 115307, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale POGGIOREALE di NAPOLI POGGIOREALE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 11 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 08 agosto 1995, n. 335.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DELRIO Pasqualino, nato il 22 maggio 1961, matricola ministeriale n. 90394, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BUSTO ARSIZIO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 17 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI NARDO Rocco, nato il 14 novembre 1962, matricola ministeriale n. 76914, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FROSINONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 08 maggio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DIANA Flavio, nato il 10 settembre 1964, matricola ministeriale n. 83978, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di IS ARENAS, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 23 aprile 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FATTINNANZI Alfredo, nato il 09 novembre 1963, matricola ministeriale n. 80690, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ROMA "REGINA COELI", è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 19 aprile 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FLAGIELLO Salvatore, nato il 08 marzo 1963, matricola ministeriale n. 83592, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BUSTO ARSIZIO, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 17 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FLORE Emilio, nato il 30 giugno 1965, matricola ministeriale n. 97940, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MAMONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 07 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GHIANI Francesco, nato il 18 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 84017, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ISILI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 23 aprile 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUGNO Giuseppe, nato il 03 novembre 1964, matricola ministeriale n. 86694, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PALERMO UC-CIARDONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 20 marzo 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRANDE Antonio, nato il 14 gennaio 1957, matricola ministeriale n. 62153, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 16 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRAZIANO Francesco, nato il 04 gennaio 1975, matricola ministeriale n. 126495 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MILANO SAN VITTORE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 10 aprile 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 08 agosto 1995, n. 335.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 30, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LA TERRA Giuseppe, nato il 30 agosto 1965, matricola ministeriale n. 90891, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RAGUSA, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 06 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LARIANO Rosario, nato il 08 marzo 1956, matricola ministeriale n. 93117, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CROTONE, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 11 luglio 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LEDDA Marco, nato il 22 febbraio 1966, matricola ministeriale n. 96917, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CAGLIARI, è dispensato dal servizio per ommissis a decorrere dal 11 giugno 2013.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 14-2-2014 - V° U.C.B. 12-3-2014

PALMIERI Lucia, nata il 20 maggio 1974, matricola ministeriale n. 122635, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MODENA, è dispensata dal servizio per transito ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo - Area II - F2 - presso la Casa Lavoro Saliceta San Giuliano a decorrere dal 21 febbraio 2011

Il P.D.G. datato 02 dicembre 2013 è annullato

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l'interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all'Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DEFUNTI

Magistrati

Il dott. Antonio AMOROSO, nato a Mercato San Severino il 13 agosto 1952, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, è deceduto in Ancona il 2 luglio 2014.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Redazione del Bollettino Ufficiale
Direttore Generale: Lucio Bedetta - Funzionario addetto alle attività redazionali: Rita Faitanini - Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it - fax: 0668897420

Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.